

Allegato A)



COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

Settore III Servizi Socio-Assistenziali, Educativi, Educativi, Culturali, Sportivi e Commercio

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI
AI CONDUTTORI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE 2026 – ANNUALITÀ 2025 -
(finanziato esclusivamente con risorse del bilancio comunale)**

Il presente Bando stabilisce, in forza di quanto contenuto e disposto nelle Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 28/05/2026, i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione aduso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.

Il contratto d'affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il Tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00= (ovvero € 8.400,00=, qualora l'importo dei canoni rilevabile dal Comune nel proprio territorio sia normalmente superiore a tale limite, ferma restando la soglia del contributo massimo).

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, all'interno del Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo ad una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a

quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP (calcolato dalla competente A.R.T.E.) presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il Bando (€93.765,40);

f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 17.000,00=;

h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti – posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale – sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 300,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi sociali per il pagamento dell'affitto, il contributo teorico viene ridotto dell'importo erogato annualmente.

Non è cumulabile con il contributo FSA 2026, la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, destinata alla copertura del canone di locazione.

ARTICOLO 3

Il Comune secondo le indicazioni previste dalle “Disposizioni e criteri attuativi FSA 2026” (articolo 5):

- * definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle domande da parte dell'utenza interessata;
- * le procedure e i tempi per addivenire alla formazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto;
- * le modalità di verifica delle dichiarazioni dei richiedenti.

ARTICOLO 4

In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché – ai sensi del dell'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero

ARTICOLO 5 DISPOSIZIONI E CRITERI ATTUATIVI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il Comune di Vado Ligure secondo le indicazioni previste dalle “Disposizioni e criteri attuativi FSA 2026” dispone quanto di seguito riportato:

Gli interessati dovranno scaricare il modulo di domanda dal sito del Comune di Vado Ligure www.comune.vado-ligure.sv.it, compilarlo ed inviarlo - **a mezzo posta elettronica** – all’indirizzo: **bandisociali@comune.vado-ligure.sv.it**

In casi eccezionali e/o in caso di impossibilità ad utilizzare i suddetti strumenti, il cittadino potrà recarsi presso i Servizi Sociali durante il periodo di apertura del Bando per **il ritiro e conseguente consegna cartacea della domanda esclusivamente presso l’Ufficio Servizi Sociali – Via Caduti per la Libertà, 35 (ex sede casa riposo comunale), nei giorni, Mercoledì e Venerdì 9.00 - 12.00, giovedì ore 14,30 – 16,30.**

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda il cittadino potrà rivolgersi telefonicamente al Servizio Sociale comunale - numero di telefono 019/9477200 – ai fini dell’assistenza telefonica nella compilazione del modulo in parola.

Il richiedente dovrà allegare **obbligatoriamente** alla domanda la seguente documentazione per la formazione della graduatoria del predetto Bando:

- Attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di validità;
- Copia del contratto di locazione;
- Copia della registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate;
- Copia di tutte le ricevute del canone di locazione pagato nell’anno 2025, al netto degli oneri accessori (condominio, ecc.)
- Copia stampata rilasciata dall’istituto di Credito o dalle Poste Italiane attestante il codice IBAN su cui accreditare il beneficio;
- Copia della visura catastale che attesti la rendita effettiva del bene posseduto in caso di diritti di proprietà sul territorio nazionale;

Le condizioni di ammissibilità sopra descritte devono essere possedute al momento della presentazione dell’istanza.

ART. 6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine di presentazione delle Istanze per l’ottenimento del beneficio “Contributi Comunali a Sostegno Locazioni”, trasmissibili all’indirizzo di posta elettronica specificato al precedente art. 5, decorrerà tassativamente **DALLE ORE 8.00 del 15/06/2026 alle ore 24 del 15/07/2026.**

Non saranno accettate domande pervenute fuori dai termini temporali di cui sopra, ovvero redatte con modalità diverse da quelle indicate.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi Sociali comunali **dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 8,30 alle 13,00** al numero 019/9477200.

ART. 7 CONTROLLI – VERIFICHE

Il Comune di Vado Ligure verificherà la regolarità delle domande presentate e provvederà alla formazione della graduatoria degli aventi diritto sulla base di quanto previsto dal presente Bando.

Si ricorda che in caso di falsa dichiarazione in merito alla titolarità di proprietà , usufrutto, uso o abitazione si decadrà dai benefici ottenuti e si incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla legge.

ART. 8 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il competente ufficio Servizi Sociali del Comune di Vado Ligure verificherà la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati in tempo utile dall'utenza interessata.

Espletate le incombenze di cui sopra l'ufficio comunale competente provvederà alla formulazione della graduatoria definitiva, indicando le domande inammissibili per mancanza dei requisiti.

L'Ufficio competente predisporrà a campione, ottenuto mediante sorteggio corrispondente alla percentuale del 10%, la verifica di quanto autocertificato da tutti i partecipanti al Bando.

Nel caso in cui i fondi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno, si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi ammessi.

Qualora l'ISE-fsa del nucleo familiare richiedente risulti pari a zero, ovvero sia comunque inferiore al doppio del canone sostenuto, ai fini della determinazione del contributo l'ISE-fsa stesso viene considerato uguale al doppio del canone sostenuto.

Il competente Servizio Sociale provvederà a comunicare per iscritto ad ogni richiedente il beneficio in parola l'ammissione o meno allo stesso e l'importo del contributo spettante.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679.